



46373-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo - Presidente -
Claudio Cerroni - Relatore -
Stefano Corbetta
Gianni F. Reynaud
Fabio Zunica

Sent. n. sez. 1897
UP - 12/07/2019
R.G.N. 23977/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. (omissis), nato in (omissis)
2. (omissis), nato in (omissis)

avverso la sentenza dell'11/03/2019 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso

udito per i ricorrenti ^{L'AVV. (omissis) SOST. PROC.} ~~Giuseppe~~ (omissis), che insiste per l'accoglimento dei
ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 marzo 2019, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 12 febbraio 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) e (omissis) per i fatti precedenti l'11 marzo 2014 in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena loro complessivamente inflitta, condizionalmente sospesa, in mesi cinque, giorni dieci

di arresto ed euro 3.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 137, commi 1 e 9 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 110 e 81 cod. pen., 256, commi 2 e 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché 110, 81 e 734 cod. pen., con condanna alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili Comune di (omissis) e Città Metropolitana di (omissis).

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, è stata dedotta – quanto ai reati contestati – la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti, evidenziando che la Corte di Appello, richiamando quanto sostenuto dal Tribunale, aveva affermato che la struttura stessa dei campi nomadi implicava il coinvolgimento e la responsabilità di tutti gli occupanti dell'insediamento abusivo nella commissione dei reati contestati. Invero, il caso in esame non poteva essere ricondotto all'istituto della cooperazione colposa, atteso che non si avevano comportamenti frazionati e collegati tra loro, costituenti nel loro insieme il reato, da parte di persone esattamente individuate, ma azioni delittuose analoghe e ripetute nel tempo, di cui non si conoscevano gli autori.

Inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto che la qualifica degli imputati, quali capi famiglia durante i censimenti effettuati, dimostrava la loro stabile presenza nel campo nomadi, e che quindi il semplice essere dimorante nel campo rendeva il soggetto responsabile di quanto accadeva al suo interno.

Tale convincimento, però, relativo alla responsabilità di tutti gli occupanti l'insediamento abusivo, collideva con l'attività svolta dall'Autorità inquirente, atteso che erano stati esclusi dalle indagini numerosi soggetti che comunque ivi abitavano.

Oltretutto il riferimento alla presenza di materiali di provenienza esterna dava conto del contributo anche di soggetti estranei.

2.2. Col secondo motivo i ricorrenti hanno contestato altresì l'erronea applicazione dell'art. 113 cod. pen. in relazione sempre agli artt. 137, commi 1 e 9, 255 (*rectius* 256), commi 2 e 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché 734 cod. pen., evidenziando che, secondo la Corte territoriale, il coinvolgimento integrato di tutti gli occupanti l'insediamento era imposto da esigenze organizzative connesse alla gestione del campo nomadi, in cui questi avevano una signoria esclusiva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, non si poteva invece affermare che l'avere predisposto servizi igienici o di utilizzo dell'acqua da parte degli occupanti l'area implicasse esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, ma, piuttosto, esigenze connesse all'organizzazione della vita di comunità all'interno del campo. Quindi, la natura delle contravvenzioni, il luogo e le circostanze in cui esse erano state commesse

e la veste in cui gli imputati erano stati posti sotto processo non avevano a che vedere con la gestione del rischio legato al verificarsi degli eventi riconducibili ai reati, eventi che esulavano dalla normale organizzazione richiesta dalla vita comune all'interno di un accampamento stabile di persone.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono infondati.

4.1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.

4.1.1. In primo luogo le deprecabili condizioni ambientali, ampiamente descritte dai Giudici di merito, non sono mai state oggetto di alcun rilievo.

4.1.2. Per quanto concerne l'oggettività dei reati contestati, non vi è pertanto questione di sorta.

4.1.3. In relazione invero al titolo di responsabilità individuato a norma dell'art. 113 cod. pen., tra l'altro applicabile anche ai reati contravvenzionali (cfr. Sez. 3, n. 48016 del 05/11/2014, Galluzzi e altri, Rv. 261165; Sez. 1, n. 138 del 15/11/1994, dep. 1995, Composto ed altri, Rv. 200095), i ricorrenti in realtà non si sono confrontati appieno col percorso argomentativo somministrato dal Tribunale e dalla Corte milanese, le cui motivazioni vanno lette congiuntamente (allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, cfr. *ex plurimis*, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303).

4.1.4. Ciò posto, in primo luogo la sentenza impugnata non ha ascrivito alcuna responsabilità a titolo oggettivo, atteso che il ruolo di "capo famiglia" esercitato tra l'altro da (omissis) nel campo nomadi nulla ha espressamente rilevato di per sé.

In proposito, infatti, è stato senz'altro annotato – e neppure specificamente contestato – che proprio la struttura stessa del campo nomadi, abusivo, implicava il coinvolgimento di tutti gli occupanti (abusivi ma introdotti nel campo all'evidenza secondo ferree regole interne, visto che la sentenza ha dato complessivamente conto dell'esclusività degli accessi all'insediamento, anche in fiera opposizione alle Forze dell'ordine) nella gestione – se così può essere definita – dei rifiuti ivi presenti e nelle conseguenze di siffatte condotte, del tutto al di fuori di qualsivoglia normativa. Tant'è, ed anche al riguardo il ricorso tace,

che i rifiuti erano stati indifferentemente rintracciati alle spalle di tutti i manufatti abitativi, laddove gli operanti si erano ritrovati a fronteggiare *"un territorio coperto da rifiuti di ogni genere, con scarichi di ogni tipo nella parte antistante a quella ove erano costruite le case e le baracche"*. Sì che proprio le richiamate caratteristiche – sulle quali non è stata più spesa parola – avevano fatto ascrivere la condotta colposa a tutti i soggetti dimoranti (né ovviamente rilevano in questa sede le scelte operate dal Pubblico ministero in ordine al promovimento o meno dell'azione penale).

Del pari, quanto al presunto interventi di terzi, in realtà il ricorso muove da un equivoco, proprio alla luce delle ricordate considerazioni sulle esclusive modalità di accesso e di permanenza nel campo nomadi. La sentenza impugnata infatti, riprendendo *in parte qua* quanto già osservato dal Tribunale, ha semplicemente richiamato le varie tipologie di rifiuti, prodotti direttamente all'interno del campo ovvero introdotti dall'esterno ma sempre ad opera degli occupanti.

In proposito è eloquente l'elenco contenuto a pag. 6 della sentenza di primo grado, quanto a materiali "endogeni" o meno rinvenuti nell'accampamento, né per vero il provvedimento impugnato – nel ripercorrere la motivazione della prima decisione – ha mai espressamente, e neppure implicitamente, fatto cenno a presenze, interventi o concorso di terzi soggetti.

4.1.5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, va ricordato che è stato considerato responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. l'agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l'adesione intenzionale dell'agente all'altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell'altrui comportamento (Sez. 4, n. 43083 del 03/10/2013, Redondi e altro, Rv. 257197).

I rilievi in fatto compiuti, ed analiticamente ricordati, hanno così dato conto che necessariamente tutti gli occupanti, visto l'eloquente stato dei luoghi, cooperavano senza alcun rispetto ambientale, del tutto assente essendo altresì ogni regola di cautela. Né sono state allegate in alcun modo condotte eventualmente oppositive, che all'indistinto e generale degrado (riferibile ad ogni luogo colà abitato ed in relazione a ciascun manufatto così occupato, siccome emerge dalle richiamate considerazioni fattuali svolte in sede di merito) abbiano

inteso proporre contrasto ovvero comunque porre in essere azioni in sé dissonanti.

La cooperazione nel delitto colposo si distingue infatti dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita, della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Sez. 4, n. 6499 del 09/01/2018, Fersini e altri, Rv. 271972).

4.1.6. In definitiva, quindi, i motivi di impugnazione si presentano del tutto infondati e quindi in realtà inammissibili, in parte anche in espresso contrasto con affermazioni rese nel provvedimento impugnato e comunque senza puntuale confronto con la *ratio* evidenziata nelle decisioni censurate.

5. Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/07/2019

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Fausto Izzo

